

Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (Open data)

Approvato con Delibera Consiglio
Comunale n. 49 del 22 dicembre 2014

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Principi, finalità e oggetto
- Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – Ambito di applicazione

- Art. 3 – Dati oggetto del Regolamento
- Art. 4 – Esclusioni

TITOLO III – Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

- Art. 5 – Pubblicazione dei dati
- Art. 6 – Riutilizzo dei dati
- Art. 7 – Partecipazione

TITOLO IV – Attuazione

- Art. 8 – Responsabilità
- Art. 9 – Attuazione e controlli
- Art. 10 – Decorrenza e pubblicità

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Pietrasanta, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, il Comune di Pietrasanta rende disponibili, sia mediante il proprio portale web che anche mediante riferimenti a piattaforme federate, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso del Comune di Pietrasanta:

- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) *documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c) *dato del Comune di Pietrasanta*: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- d) *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
- e) *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f) *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
- g) *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - 2. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- h) *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro

- rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i) *titolare del dato*: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
 - j) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di Pietrasanta, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
 - k) *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare il Comune di Pietrasanta da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
 - l) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
 - m) *banca dati*: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
 - n) *dataset*: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
 - o) *dataset dei dataset*: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
 - p) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
 - q) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.
 - r) *ontologia*: descrizione formale dei concetti e delle relazioni che caratterizzano il dominio dei dati.

TITOLO II - Ambito di applicazione

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Pietrasanta, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune di Pietrasanta i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Pietrasanta, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 - Esclusioni

1. La pubblicazione di **dati personali** deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
2. I **dati presenti in Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
3. I dati raccolti nell'ambito di **rilevazioni statistiche** non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. In merito ai dati relativi a **procedure d'appalto** restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune di Pietrasanta è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
6. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta comunale, su proposta motivata degli uffici comunali competenti per materia, e sono raccolte in un unico elenco aggiornato.

TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. Il Comune di Pietrasanta predisponde, all'interno del proprio sito web, una sezione dedicata alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzata nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione. Ciò potrà avvenire, se del caso, anche in convenzione con altri enti.
2. La sezione web dedicata ai dati di tipo aperto rende disponibili, in apposite sezioni:
 - a) il catalogo delle banche dati in possesso del Comune di Pietrasanta;
 - b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
 - c) l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
 - d) i dataset di tipo aperto.

3. La sezione può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dal Comune di Pietrasanta d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione può essere regolata, ove questa possibilità non derivi da altra fonte, dalla sottoscrizione di una convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Regolamento.
4. Si renderanno disponibili o segnalati gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.
5. La sezione garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca; indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con il Comune di Pietrasanta in merito ai dati di tipo aperto.
6. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti dell'ufficio competente sui dati pubblicati.
7. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
8. Il Comune di Pietrasanta favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
9. L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto del Comune di Pietrasanta definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, sono programmate dal Comune di Pietrasanta in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche nella sezione del sito web dedicata ai dati di tipo aperto.
10. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
11. Il Comune di Pietrasanta rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentano il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati e documenti che il Comune di Pietrasanta pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

3. La licenza adottata sarà quella internazionalmente riconosciuta come “Creative Commons Attribuzione” (CC-BY) v.3, e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l’adozione di restrizioni all’utilizzo dei dati, dovranno essere motivate ai sensi delle Linee guida nazionali.
4. L’attribuzione dei dati inserita nelle licenze è:
 - a) al Comune di Pietrasanta;
 - b) al Comune di Pietrasanta e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.
5. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso la casella mail dedicata ai dati aperti del Comune di Pietrasanta, che li rende pubblici nell’apposita sezione.

Art. 7 - Partecipazione

1. Chiunque può chiedere al Comune di Pietrasanta di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale web dedicato ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso.
2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Comune di Pietrasanta, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni salvo diversa prescrizione da parte della normativa in materia. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente del Settore competente sul dataset. Il Comune di Pietrasanta non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
4. E’ possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

TITOLO IV - Attuazione

Art. 8 - Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i/le Dirigenti.
2. Il Dirigente o Funzionario delegato responsabile del sistema informativo è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 9 – Coordinamento

1. Per rendere tempestiva completa ed efficiente la pubblicazione dei dati sul sito del Comune di Pietrasanta allo scopo realizzato, e con l'obiettivo di espandere quanto più possibile nel tempo il numero di dataset pubblicati, è costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente o Funzionario delegato responsabile del sistema informativo, che comprende un rappresentante per ciascuna Direzione del Comune di Pietrasanta. Al Gruppo di Lavoro è chiamato di volta in volta a partecipare il responsabile del servizio interessato alla gestione dei relativi dati.
2. Il gruppo di lavoro di cui al punto precedente è costituito con provvedimento del Segretario Generale.
3. Tale gruppo di lavoro si riunisce con cadenza almeno annuale. Il gruppo elabora, per ciascun anno, un piano per la pubblicazione di nuovi data-set (ove disponibili) e ne verifica il rispetto al termine di ciascun periodo di pianificazione.

Art. 10 - Attuazione e controlli

1. Il Segretario Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 11 - Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Pietrasanta, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4, nonché al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso del Comune di Pietrasanta.